

L'OCRI e il procedimento di composizione assistita della crisi

Andrea Malagugini - dirigente Camera di Commercio di Padova

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Il Governo ha approvato il **decreto legislativo 12 gennaio 2019, n° 14, relativo al nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**, attuando il disposto della legge 155 del 19 ottobre 2017 (pubblicato sulla G.U. del 14 febbraio 2019).

Il provvedimento riforma in modo organico e sistematico la materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali. Gran parte del corpo normativo entrerà **in vigore decorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione (15 agosto 2020)**.

La grande **novità** introdotta dal Codice è rappresentata dai **meccanismi di allerta e di composizione assistita della crisi da realizzarsi tramite un nuovo organismo: l'OCRI**

Il funzionamento degli OCRI: la costituzione

L'Organismo è costituito, in via esclusiva e obbligatoria, presso le CCIAA con il compito di ricevere le segnalazioni dei soggetti qualificati e degli organi di controllo societari, gestire i procedimenti di allerta e assistere l'imprenditore, anche su propria istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.

L'organismo competente è quello della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa e opera tramite il Referente, individuato nel Segretario generale della CCIAA o suo delegato, nonché l'Ufficio del Referente e il Collegio degli esperti di volta in volta nominato.

REFERENTE

L'organismo opera tramite il referente, individuato nel Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, nonché tramite l'ufficio del referente, che può essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell'articolo 17

COMPITI DEL REFERENTE

- assicura la **tempestività del procedimento**, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti
- le comunicazioni sono effettuate dall'ufficio del referente mediante posta elettronica certificata

NOMINA E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

Una volta ricevuta la segnalazione da parte del debitore o da parte degli organi di controllo societari o dai creditori pubblici qualificati il referente:

1. procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società, se esistenti
2. procede alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell'albo nazionale dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

1. un componente designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato;
2. un componente designato dal Presidente della Camera di Commercio, o da un suo delegato, diverso dal referente
3. un componente appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria

Designazioni

Le designazione degli esperti da parte del Presidente del Tribunale delle imprese e del Presidente della Camera di Commercio **devono pervenire all'OCRI entro 3 giorni lavorativi** dalla ricezione della richiesta inviata dal referente.

In mancanza il referente procede autonomamente alla designazione.

Le designazioni sono effettuate **(tra gli iscritti in apposito Albo)** secondo criteri di trasparenza e rotazione e deve essere assicurata l'**indipendenza** secondo i requisiti dell'art. 2, lett. o).

Nel collegio devono essere rappresentate **le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale.**

La richiesta di designazione **non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore** ad eccezione del settore in cui opera l'impresa e delle sue dimensioni, in termini di numero degli addetti e dell'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese.

COMPITI DELL'OCRI

- ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15 (obbligo di segnalazione degli organi societari e obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati)
- gestire il procedimento di allerta
- assistere l'imprenditore nel procedimento di composizione assistita della crisi

DUE FASI


1. PROCEDURA DI ALLERTA: finalizzata a **rilevare tempestivamente la crisi**, per permettere al debitore con l'ausilio dell'OCRI e senza coinvolgere i creditori, di trovare una soluzione (*OCRI "consulente"*)
2. COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI: quando è necessario **effettuare una ristrutturazione del debito** mediante una trattativa con i creditori favorita dall'intervento dell'OCRI (*OCRI "mediatore"*)

A CHI SI APPLICANO GLI STRUMENTI DI ALLERTA

TUTTI COLORO CHE SVOLGONO ATTIVITA'
IMPRENDITORIALE

- comprese le imprese agricole, le imprese minori e le startup innovative → 
- comprese le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa diverse da quelle art. 12, comma 5)

SOGGETTI ESCLUSI

- Consumatore
 - Professionista
- 
- Grandi imprese (SP 20M; R 40M; Dip 250)
- Gruppi di imprese di rilevante dimensione
- Imprese assoggettate in via esclusiva a Liquidazione Coatta amm.va (banche, intermediari finanziari, assicurazioni, etc.)
- Società con azioni quotate in mercati regolamentati

INDICATORI DELLA CRISI art. 13 1/4

Sono indicatori della crisi d'impresa gli **squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della **sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi** e delle prospettive di **continuità aziendale** per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

Gli indicatori della crisi si basano pertanto sugli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell'impresa.

Si tratta di squilibri che vanno rapportati sia alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, sia in relazione alla data di costituzione e di inizio dell'attività.

INDICATORI DELLA CRISI art. 13 2/4

Sono indicatori significativi:

quelli che misurano la **sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa** che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;

i **reiterati e significativi ritardi nei pagamenti** (vale a dire, a norma dell'articolo 24: a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13 comma 2);

Il legislatore ha inoltre conferito al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti il compito di elaborare con cadenza almeno **triennale**, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, gli indici che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.

INDICATORI DELLA CRISI art. 13 3/4

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha altresì l'incarico di elaborare degli indici specifici con riferimento a:

- start-up innovative di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n.179;
- PMI innovative di cui al D.L. 24 gennaio 2015, n. 3;
- società in liquidazione;
- imprese costituite da meno di 2 anni.

Gli indici elaborati devono in ogni caso essere approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico.


INDICATORI DELLA CRISI art. 13 4/4

Il legislatore ha tuttavia dato la possibilità all'impresa di dichiarare le ragioni per le quali ritiene non adeguati tali indici ed indicarne altri, ritenuti più idonei, **tenuto conto delle specificità delle singole imprese**, che potrebbero rendere gli indici elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti concretamente inidonei a evidenziare la possibile situazione di crisi.


L'impresa dissenziente, in questo caso, deve specificare le ragioni del proprio dissenso nella nota integrativa al bilancio di esercizio ed indicare gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.

È parallelamente affidato ad un professionista indipendente l'**attestazione dell'adeguatezza degli indici in rapporto alla specificità dell'impresa**. L'attestazione deve essere allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione attestata produce effetti per l'esercizio successivo. A partire dall'esercizio successivo, l'impresa sarà pertanto "valutata" sulla base di questi diversi indici.

SEGNALAZIONI ORGANO DI CONTROLLO (art. 14)



SEGNALAZIONI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI (art. 15)



SEGNALAZIONI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI (art. 15)

AGENZIA ENTRATE	AGENZIA DELLA RISCOSSIONE	INPS
FATTISPECIE MONITORATE		
Debiti Iva scaduti comunicazione di liquidazione periodica	Crediti affidati all'AdR scaduti da oltre 90 gg	Ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali
AMMONTARE		
<p>Superiore (o uguale) al 30% del volume d'affari del medesimo periodo non inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25.000 Euro se Iva in dichiarazione nell'anno precedente inferiore (o uguale) a 2.000.000 Euro; • 50.000 Euro se Iva in dichiarazione nell'anno precedente inferiore (o uguale) a 10.000.000 Euro; • 100.000 Euro se Iva in dichiarazione nell'anno precedente superiore a 10.000.000 Euro 	<ul style="list-style-type: none"> • Superiore ad 1.000.000 Euro per imprese collettive; • Superiore a 500.000 Euro per imprese individuali 	<p>Superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente, e superiori alla soglia di 50.000 Euro</p>

AGENZIA ENTRATE	AGENZIA DELLA RISCOSSIONE	INPS
TEMPI		
Periodo di inadempimento 1° trimestre 2021	Data di affidamento del credito dal 15 agosto 2020	Periodo di inadempimento gennaio 2020
Decorrenza inadempimento 31 maggio 2021	Scadenza del credito 14 ottobre 2020	Decorrenza inadempimento 16 febbraio 2020
Data da cui possono partire le segnalazioni al debitore 1 agosto 2021	Data da cui possono partire le segnalazioni al debitore 13 gennaio 2021	Data da cui possono partire le segnalazioni al debitore 15 agosto 2020
	Termine massimo per la segnalazione al debitore 14 marzo 2021	Termine massimo per la segnalazione al debitore 14 ottobre 2021
Segnalazione all'Ocri <u>31 ottobre 2021</u>	Segnalazione all'Ocri <u>12 giugno 2021</u>	Segnalazione all'Ocri <u>12 gennaio 2021</u>

Fonte: il Sole24ore

AUDIZIONE DEL DEBITORE DAVANTI ALL'OCRI art. 18 1/4

L'articolo 18 disciplina la procedura di allerta che viene svolta avanti all'OCRI che deve **convocare il debitore ed i componenti degli organi di controllo della società**, se esistenti, avanti al collegio **entro il termine di 15** giorni dalla ricezione delle segnalazioni o dell'istanza del debitore.

La norma dispone che la convocazione e l'audizione del debitore e dei componenti degli organi di controllo devono avvenire **in via riservata e confidenziale**.

Il collegio deve scegliere tra i propri componenti il Presidente, il quale nomina il relatore (la figura del relatore può essere affidata al Presidente del collegio od ad altro membro).

La norma affida al relatore il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti relative all'impresa.

AUDIZIONE DEL DEBITORE DAVANTI ALL'OCRI art. 18 2/4

Il Collegio deve a questo punto:

- sentire il debitore
- tenere conto degli elementi di valutazione forniti dal debitore, nonché dei dati e delle informazioni assunte

Per l'audizione sarà utile produrre:

- diagnostico dei flussi di cassa
- relazione sulle cause della crisi
- monitoraggio delle condizioni di accesso futuro al credito (di ogni genere)
- analisi prospettica, portafoglio ordini e magazzino

AUDIZIONE DEL DEBITORE DAVANTI ALL'OCRI art. 18 3/4

Esaurita questa fase preliminare, il Collegio può:

- **disporre l'archiviazione quando ritiene non sussista la crisi** o che si tratti di un imprenditore a cui non si applicano gli strumenti di allerta
- **disporre l'archiviazione quando** l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, **attesta l'esistenza di crediti di imposta** o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie che hanno determinato la segnalazione

Se, sulla base dei dati acquisiti, **viene invece accertata l'esistenza della crisi**, il Collegio deve:

- individuare con il debitore le possibili misure per porre rimedio alla situazione di crisi
- fissare un termine entro il quale il debitore deve riferire sulla attuazione delle misure dirette a rimediare alla situazione di crisi

AUDIZIONE DEL DEBITORE DAVANTI ALL'OCRI art. 18 4/4

Laddove il debitore non abbia assunto alcuna iniziativa diretta a risolvere la situazione di crisi entro il termine fissato, il Collegio deve redigere una breve relazione scritta che trasmette al referente, il quale ne deve dare immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni.

Il referente deve infine dare notizia ai soggetti qualificati (art. 14 ed art. 15) che non abbiano effettuato la segnalazione dell'eventuale presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi (art. 19).

COMPOSIZIONE DELLA CRISI art. 19 1/3

La procedura di composizione assistita della crisi può essere avviata soltanto su **istanza del debitore** anche a seguito della sua audizione precedentemente svolta avanti all'OCRI durante la fase di "allerta".

L'OCRI deve a questo punto **fissare un termine, non superiore a 3 mesi, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi di impresa con i creditori.**

Detto termine può essere prorogato di ulteriori 3 mesi nel caso in cui l'OCRI accerti che le trattative svolte con i creditori si stanno svolgendo positivamente verso una soluzione concordata della crisi di impresa.

La procedura di composizione della crisi può dunque avere una **durata massima di 6 mesi.**

L'OCRI e più precisamente il Collegio deve conferire l'incarico ad un relatore al quale è assegnato il compito di seguire le trattative.

COMPOSIZIONE DELLA CRISI art. 19 2/3

Il Collegio ha inoltre l'obbligo di acquisire nel più breve tempo possibile dal debitore:

- una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa
- un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione

Se il debitore non è nelle condizioni di poter produrre la riferita documentazione, il collegio può, su sua istanza, **provvedere a predisporla direttamente** anche suddividendo i compiti tra i suoi componenti conformemente alle diverse professionalità.

COMPOSIZIONE DELLA CRISI art. 19 3/3

Nel caso in cui la procedura di composizione della crisi ha avuto esito positivo, si viene a formare l'**accordo** con i creditori che deve rivestire la **forma scritta**.

L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al **piano attestato di risanamento**, per cui non sono soggetti ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 166, comma 3, lett. d) del Codice (ex art. 67, comma 3, lett. d) L.F.).

Si tratta di un beneficio che trova giustificazione nel fatto che l'accordo concluso con i creditori è stato raggiunto grazie alla supervisione e all'approvazione dell'OCRI che si pone pertanto come garante della fattibilità del piano.

Il debitore, con il consenso dei creditori interessati, **può richiedere l'iscrizione dell'accordo nel Registro Imprese** (conoscibilità ai terzi).

MISURE PROTETTIVE art. 20

Dopo l'audizione, il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi **può chiedere al Tribunale le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso** (i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio e i beni del debitore).

Il debitore può chiedere al giudice competente anche che siano disposti il **differimento degli obblighi** previsti dagli articoli 2446 (riduzione del capitale per perdite), secondo e terzo comma, 2447 (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4).

Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se l'Ocri segnala al giudice competente che non è possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO art. 21

Nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo con i creditori nel termine assegnato e permanga una situazione di crisi, **l'OCRI deve invitare il debitore a presentare**, entro 30 giorni, **domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza** ai sensi dell'art. 37 e ss.

Il debitore può in questo caso utilizzare nella procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza la documentazione predisposta nell'ambito del procedimento di composizione assistita della crisi.

L'OCRI deve dare **comunicazione della conclusione negativa del procedimento** di composizione assistita della crisi ai soggetti di cui all'art. 14 e 15 (soggetti segnalanti)

Ciò al fine di mettere a conoscenza questi soggetti in merito all'insussistenza di ostacoli alla segnalazione degli indizi di crisi, quando dovuta, ovvero di consentire loro di attivarsi in modo tempestivo per chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.



SEGNALAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO art. 22

L'OCRI può segnalare al referente, con relazione motivata, la **sussistenza di un conclamato stato di insolvenza del debitore** accertata sulla base degli elementi acquisiti quando:


- il debitore non è comparso all'audizione disposta durante la procedura di allerta
- il debitore non ha depositato istanza per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa ex art. 19 senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione della procedura
- il debitore non ha depositato, all'esito delle trattative, domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine assegnato ex art. 21, comma 1.

Il referente deve dare **notizia della sussistenza dello stato di insolvenza del debitore al Pubblico Ministero** presso il Tribunale territorialmente competente.

Nel caso in cui sia ritenuta fondata la notizia dello stato di insolvenza dell'impresa, il Pubblico Ministero deve presentare il ricorso per **l'apertura della liquidazione giudiziale** entro il termine di 60 giorni, poiché ha avuto notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.



SEGNALAZIONI ORGANI DI CONTROLLO DELL'IMPRESA (Art. 14)

SEGNALAZIONI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI (Art. 15)




AUTO-SEGNALAZIONI aziende in crisi (Art. 12 c. 2, Art. 18 c.1, art. 19 c.1, art. 374)

Entro 3 gg. dalla richiesta (Art. 17 c.2)



LA COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI



LE AZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER LE IMPRESE IN TEMA DI CRISI



Promuovere la cultura della **prevenzione** delle situazioni di crisi finanziaria anche antecedentemente alle segnalazioni formali

- Offrire strumenti di supporto per la valutazione e autovalutazione economico-finanziaria delle imprese (cruscotto, analisi dinamica/storica e previsionale)
- attività informative e formative ad imprese e professionisti
- sviluppo partenariati con istituti di credito, associazioni imprenditoriali, università
- piattaforma informatica per la gestione dei dati relativi alle crisi d'impresa
- rilancio dei servizi camerali in materia di credito e finanza

I RIFERIMENTI DELL'OCRI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

Avvio dal 15/8/2020

mail: ocri.padova@pd.camcom.it

Per mantenersi aggiornati su iniziative
consultare il sito camerale:

www.pd.camcom.it



[Iscriviti alla Newsletter](#)

Ricevi tutti gli aggiornamenti su
eventi, nuove opportunità e
adempimenti normativi

Grazie
dell'attenzione

Andrea Malagugini

